

f. interceduto
H

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Roma, 30 settembre 1999

Si pubblica normalmente il 10, 20 e 30 di ogni mese

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:
1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)
2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

Modalità di abbonamento e punti vendita:

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale.

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.

SOMMARIO

PARTE I

ATTI DEL CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 14 luglio 1999, n. 547.

Legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 39, comma 2°, lettera L-bis e L-ter introdotte dalla legge 21 maggio 1998, n. 162. Programmazione e approvazione delle modalità di istituzione del servizio aiuto personale ai portatori di handicap grave e dei criteri per l'assegnazione ai comuni di specifici contributi Pag. 5

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 21 luglio 1999, n. 556.

Ratifica della deliberazione della Giunta regionale n. 3012 del 1° giugno 1999 concernente: «Legge 24 marzo 1989, n. 122, art. 6. Spostamento area parcheggio interrato pertinenziale - P.U.P. n. 319/91 - da via Scarpanto a quella situata nello spazio tra via Stampalia e via Gorgona (mercato di Val Mellaina), comune di Roma» Pag. 7

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 28 luglio 1999, n. 557.

Ratifica della deliberazione della Giunta regionale n. 3084 dell'8 giugno 1999 concernente: «Applicazione transitoria dell'art. 12 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114: Deroga in materia di orari dell'attività di vendita al dettaglio» Pag. 11

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 28 luglio 1999, n. 558.

Ratifica della deliberazione della Giunta regionale n. 3703 del 6 luglio 1999 concernente: «Novazione oggettiva parziale del contratto di direttore generale del dott. Alessandro Corrcani in relazione alla sede» Pag. 13

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 28 luglio 1999, n. 561.

Nomina di tre membri effettivi nel collegio dei revisori dei conti dell'A.P.T. della Provincia di Roma Pag. 14

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 28 luglio 1999, n. 578.

Nomina di tre membri effettivi nel collegio dei revisori dei conti dell'A.P.T. della Provincia di Rieti Pag. 14

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 aprile 1998, n. 1455.

Regolamento Cee n. 2052/88 e n. 2081/93 Attuazione Docup Ob. 2 1994/96, Asse II, misura 6, animazione economica. Revoca contributi concessi con deliberazioni di Giunta regionale n. 768/96, n. 5176/96, n. 11432/96 e n. 11436/96 alle imprese di cui all'elenco allegato .. Pag. 14

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 giugno 1999, n. 3157.

Comune di Tarquinia (Viterbo). Variante al vigente piano regolatore generale per la disciplina urbanistica ed edilizia delle serre nella zona agricola «E». Approvazione .. Pag. 17

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 giugno 1999, n. 3638.

Comune di Bellegra (Roma). Variante al vigente piano regolatore generale. (Deliberazione consiliare n. 21 del 17 giugno 1995). Approvazione Pag. 18

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 25 GIU. 1999

ADDI' **25 GIU. 1999**

NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMEO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
..... OMISSIS

COSENTINO - ALEANDRI - CIOFFARELLI - DONATO - META -
ASSENTI: PIZZUTELLI

DELIBERAZIONE N° 3638

OGGETTO: Comune di Bellegra (Rm). Variante Generale al P.R.G.
(Deliberazione Consiliare n. 21 del 17.6.95). Approvazione.



LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge urbanistica 17 agosto 1942, n.1150 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il D.P.R. 15 gennaio 1972, n.8;

VISTA la legge regionale 5 settembre 1972, n.8;

VISTA la legge regionale 12 giugno 1975, n.72;

VISTA la legge regionale 8 novembre 1977, n.43 e successive modificazioni;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n.127;

PREMESSO che il Comune di Bellegra (Rm) è disciplinato ai fini urbanistici da un Piano Regolatore Generale approvato con deliberazione di Giunta Regionale n.4543 del 22.7.1986;

VISTA la deliberazione consiliare n.21 del 17.6.1995, resa esecutiva dalla Sezione di Controllo nella seduta del 13.7.1995, con verbale n.87, con la quale il Comune di Bellegra ha adottato la Variante Generale al Piano Regolatore del proprio territorio;

RITENUTO che a seguito della pubblicazione degli atti e degli elaborati, avvenuta nei modi e forme di legge, avverso la variante di che trattasi sono state presentate al Comune n.42 osservazioni, di cui 39 nel termine e 3 fuori termine di seguito elencate:

- 1)Carpentieri Sisto; 2)Proietti Dario; 3)Carpentieri Sisto; 4)Carpentieri Mario; 5)Nera Luigino e Ferrante Augusto; 6)Gaetani Bruno; 7) Coculo Terenzio; 8)Coculo Roberto; 9)Cera Mario; 10)Proietti Domenico e Italo; 11)Morasca Paolo e altri; 12)Morasca Agostino Lorenzo e altri; 13)Carpentieri Fernando e altri; 14)Ceci Tommaso; 15)Ceci Antonio; 16)Morasca Genoveffa e altri; 17)Morasca Filiberto e altri; 18)Sancamillo Santina e altri; 19)Ciani Gianfranco; 20)Ciani Francesca ved. Riccardi; 21)Sancamillo Antonio; 22)Iacovelli Angelo per conto SO.GE.FIN. srl; 23)Ferrante Pietro e altri; 24)Tucci Luigi; 25)Pascucci Sisto; 26)Gaetani Benedetto ; 27)Gaetani Benedetto; 28)Coculo Domenica e altri; 29)Fanicchia Mario (responsabile Ufficio Tecnico Comunale); 30)Ciani Domenico e altri; 31)Fanicchia Pietro; 32)Fanicchia Francesco; 33)Schina Paolo e altri; 34)Nera Antonio e Pompili Benedetto (Amministratori unici della soc. NEPOM Immobiliare a r.l.); 35)Carpentieri Tommaso e altri; 36)Neri Luciano e altri; 37)Carpentieri Giovannino e Susini Ugo; 38)Spoletino Fortunato; 39)Sarrajs Roberto (legale rappresentante Immobiliare Roma Ovest s.r.l.); 40)Augusto Chiaia (architetto progettista della variante); 41)Albensi Stefano; 42)Fanicchia Mario (responsabile Ufficio Tecnico Comunale);



REG. GIUNTA

CHE altre due osservazioni sono pervenute direttamente all'Assessorato Urbanistica e Casa, la prima a firma di Ambrini Lamberto in data 6.12.1996, prot. n.1058 e la seconda a firma di Ambrini Lamberto e Lucilla in data 24.3.1997, prot. n.356; *oltre ad una integrazione dell'osservazione n.39 della Soc. Imm. Roma Ovest s.r.l. datata 12-5-97, prot. 860*

CHE la variante generale si compone dei seguenti atti ed elaborati:

a) Atti amministrativi

b) Elaborati tecnici:

- Relazione Generale
- Norme Tecniche di Attuazione
- Tav. 01 estratto del PTP scala 1:25.000
- Tav. 02 PTP 1:10.000
- Tav. 03 (3/a, 3/b, 3/c, 3/d) Usi Civici 1: 4.000 1:2.000
- Tav. 04 Analisi del territorio 1:10.000
- Tav. 05 Uso del Suolo 1: 4.000
- Tav. 06 Zonizzazione Generale 1: 4.000
- Tav. 07 Zonizzazione Centro urbano 1: 2.000
- Tav. 08 Zonizzazione Frazione Vado Canale 1: 2.000
- Tav. 09 Zonizzazione Frazione Vaccarecce 1: 2.000
- Tav. 10 Quantificazione aree 1: Centro 1. 2.000
- Tav. 11 Quantificazione aree 2: Vado Canale 1. 2.000
- Tav. 12 Quantificazione aree 3: Vaccarecce 1. 2.000

VISTA la deliberazione consiliare n.30 del 13.4.1996, resa esecutiva dalla Sezione di Controllo nella seduta del 23.5.1996, con verbale n.58, con la quale il Comune di Bellegra ha controdedotto le 42 osservazioni presentate al Comune;

VISTA la planimetria Tav. "10 bis - Quantificazione aree 1: Centro", in scala 1:2.000 (allegata alla citata deliberazione n.30 del 13.4.1996), redatta a seguito dell'accoglimento dell'osservazione n.40;

VISTA la nota ^{23-1-1994, n. 1990} ~~12-11-1993, n.1597~~ con la quale l'Assessorato Sviluppo del Sistema Agricolo e del Mondo Rurale ha attestato, ai sensi della legge 3.1.1986, n.1, che la proposta urbanistica in oggetto compromette terreni sui quali sono in esercizio diritti civili e pertanto ha espresso parere favorevole subordinatamente alla declassificazione a zona agricola delle aree di demanio civico e all'introduzione nelle Norme Tecniche di uno specifico articolo;

VISTA la nota 12.11.1993, n.1597 con la quale l'Assessorato all'Ambiente ha espresso parere favorevole sulla variante in argomento ai sensi dell'art.13 della legge 2.2.1974, n.64, subordinatamente al più assoluto rispetto delle norme tecniche vigenti per le costruzioni in zone sismiche ed all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- "dovranno essere escluse da qualsiasi intervento edificatorio le aree ^{tratteggiate} ~~integgiate~~ in rosso nelle tavole 8 (zonizzazioni frazioni 1), n.10 (quantificazione aree 1), n.12 (quantificazioni aree 3), in quanto indiziate di instabilità per motivi stratigrafico - tettonici, eccessiva acclività, presenza di frane pregresse o potenziali;

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

- per le restanti aree i relativi piani attuativi (piani particolareggiati, piani di zona, lottizzazioni, ecc.) dovranno acquisire prima della delibera di adozione ulteriore parere ai sensi dell'art.13 della legge n.64/1974;
- le edificazioni al di fuori dei piani attuativi dovranno essere precedute da dettagliate indagini geognostiche e geotecniche tese ad accertare la reale situazione litostratigrafica del terreno interessato dalle opere di fondazione e le caratteristiche di portanza del terreno stesso, allo scopo di definire nel modo più appropriato il tipo di fondazione da adottare, il relativo dimensionamento, nonché la quota di imposta. Tali ulteriori indagini dovranno essere allegate alla relazione di cui all'art.17 della legge 2.2.1974, n.64 da presentarsi al Comune ed al Settore decentrato delle Opere e Lavori Pubblici della Regione Lazio a completamento della documentazione per l'esame del progetto;
- gli edifici già esistenti nella zona tratteggiata in rosso nella citata planimetria potranno essere interessati solo da opere di ristrutturazione e risanamento."

RITENUTO che tali norme e prescrizioni sono già riportate negli elaborati della Variante Generale, in quanto variati in tal senso dall'Amministrazione Comunale, prima dell'adozione avvenuta con delibera consiliare n.21/1995

CONSIDERATO che gli atti e gli elaborati relativi alla variante in questione, presentati all'Assessorato Urbanistica e Casa, sono stati da questo sottoposti all'esame del Comitato Tecnico Consultivo Regionale, 1° Sezione (Sottosezione);

VISTO il voto n.9/1, reso nell'adunanza del 11.2.1998 con il quale il predetto consesso ha espresso il parere che la sopracitata variante sia meritevole di approvazione con le modifiche specificate nel voto stesso, che possono essere introdotte d'ufficio ai sensi dell'art.3 della legge 6.8.1967, n.765;

CHE con il medesimo voto, il Comitato Tecnico Consultivo Regionale si è pronunciato anche in merito alle osservazioni presentate;

VISTA la lettera 20.4.1998, n.3245 con la quale l'Assessore Regionale all'Urbanistica e Casa ha comunicato le modifiche, proposte con il voto sopracitato dal C.T.C.R. 1ª Sezione (Sottosezione) al Comune di Bellegra invitandolo a formulare al riguardo le proprie controdeduzioni ai sensi del citato art.3 della legge n.765/1967;

VISTA la deliberazione consiliare n.44 del 9.7.1998, esecutiva a norma di legge, con la quale il Comune di Bellegra ha formulato le proprie controdeduzioni al voto del Comitato Tecnico Consultivo n.9/1 del 11.2.1998;



VISTA la successiva deliberazione consiliare n.59 del 27.11.1998 con la quale l'Amministrazione Comunale nel confermare i contenuti delle controdeduzioni al voto del C.T.C.R., formulate con la delibera consiliare sopra citata n.44/1998, ha apportato ulteriori argomentazioni e precisazioni a sostegno della stessa;

CONSIDERATO che sulle controdeduzioni comunali si è pronunciato il C.T.C.R. 1ª Sez. (Sottosezione) con voto n.31/2, reso nell'adunanza del 18.2.1999;

CHE quest'ultimo voto tiene conto anche del precedente (n.9/1 dell'11.2.1998), del quale riporta tutti i contenuti;

RITENUTO di condividere e fare proprio il predetto voto n.31/2 del 18.2.1999 che viene allegato sotto la lettera "A" alla presente delibera per farne parte integrante;

SU proposta dell'Assessore Urbanistica e Casa

DELIBERA

Con le modifiche riportate negli elaborati di piano, Tavole nn.06 - 07 - 08 - 09, le prescrizioni e le integrazioni contenute nel voto del C.T.C.R. 1ª Sez. (Sottosezione) n.31/2 del 18.2.1999, che si allega sotto la lettera "A" alla presente delibera di cui costituisce parte integrante, con le prescrizioni contenute nel parere 12.11.1993, n.1597 dell'Assessorato all'Ambiente, reso ai sensi dell'art.13 della legge 2.2.1974, n.64, riportate in premessa, e quelle contenute nel parere 19.01.1994 n. 7980 dell'Assessorato Sviluppo del Sistema Agricolo e del Mondo Rurale, reso ai sensi della legge regionale 3.1.1986, n.1, riportate nel sopracitato voto, è approvata la Variante Generale al Piano Regolatore adottata dal Comune di Bellegra (Rm) con deliberazione consiliare 17.6.1995, n.21.

Le osservazioni sono decise come specificato nel sopracitato voto n.31/2 del 18.2.1999 (allegato "A").

Il progetto della variante è vistato dall'Assessore all'Urbanistica e Casa nei seguenti elaborati:

- Relazione Generale
- Norme Tecniche di Attuazione
- Tav. 01 estratto del PTP scala 1:25.000
- Tav. 02 PTP 1:10.000
- Tav. 03 (3/a, 3/b, 3/c, 3/d) Usi Civici 1: 4.000 1:2.000
- Tav. 04 Analisi del Territorio 1:10.000
- Tav. 05 Uso del Suolo 1: 4.000
- Tav. 06 Zonizzazione Generale 1: 4.000
- Tav. 07 Zonizzazione Centro urbano 1: 2.000
- Tav. 08 Zonizzazione Frazione Vado Canale 1: 2.000
- Tav. 09 Zonizzazione Frazione Vaccarecce 1: 2.000
- *Tav. 10 Quantificazione aree 1: Centro 1: 2.000



- Tav. 11 Quantificazione aree 2: Vado Canale 1. 2.000
- Tav. 12 Quantificazione aree 3: Vaccarecce 1. 2.000
- *Tav.10 bis Quantificazione aree 1: Centro 1: 2.000
(allegata alla delibera consiliare n.30 del 13.4.1996
di controdeduzioni alle osservazioni)

La presente delibera non è soggetta a controllo ai sensi dell'art.17, punto 32 della legge 15.5.1997, n.127.

La presente delibera sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE : F.to PIETRO BADALONI

IL SEGRETARIO : F.to Dott. Saverio GUCCIONE

26 LUG. 1999





REGIONE LAZIO
ASSESSORATO URBANISTICA E CASA
L'Assessore

17 099 1999

Roma, il

Voto n.31/2
Del 18/02/1999

Per Copia Conforme

Commissione relatrice: Arch. Lucia Bontempo
Arch. Henrici De Angelis

ALLEG. alla DELIB. N. 3638

2 GIU. 1999

Luca

Luca

AL C.T.C.R.
SEDE

Oggetto: Comune di Bellegra (RM)
Variante Generale al PRG
Controdeduzioni comunali al voto n.9/1 dell'11/2/98 del C.T.C.R.
Deliberazioni consiliari n. 44 del 9/7/98 e n.59 del 27/11/98

La Sottosezione

Vista la nota n. 7479 del 9/12/98, pervenuta all'UTS in data 15/12/98 e assunta ai protocollo del Settore 44 il 16/12/98, prot.3054, con la quale il Comune di Bellegra ha trasmesso la deliberazione consiliare n. 59 del 27/11/98 avente ad oggetto "Integrazioni alle controdeduzioni al parere Ass.to Reg.le Urbanistica e Casa";

Vista ed esaminata la medesima deliberazione;

Vista la relazione istruttoria predisposta in data 3.2.1999;

Udita la Commissione relatrice

Premesso

Con voto n. 9/1 dell'11/2/98 il C.T.C.R. ha espresso il parere che la Variante Generale al PRG del Comune di Bellegra fosse meritevole di approvazione con le modifiche da introdursi d'ufficio ai sensi dell'art. 3 della legge 6.8.67, n. 765;

Il Comune di Bellegra con la deliberazione consiliare n.44 del 9/7/98 ha formulato le proprie controdeduzioni in merito rappresentando di condividere solo parzialmente le proposte di modifiche regionali adducendo tuttavia motivazioni non supportate da verifiche sul territorio tali da poter costituire oggetto di puntuali valutazioni da parte della Regione ai fini del loro accoglimento;

Tale inesaustività rappresentata dalla 1° Sezione del CTCR ha portato l'Amministrazione Comunale a richiedere ed ottenere la possibilità di ulteriormente argomentare, nelle forme di legge, le proprie controdeduzioni al parere regionale;





Roma, li

L'A.C. ha quindi provveduto ad assumere con la deliberazione consiliare n. 59/98 le proprie ulteriori argomentazioni e precisazioni che possono essere così sintetizzate:

- 1) Individuazioni delle aree destinate all'edilizia residenziale pubblica:
si ribadisce la scelta di aver già definitivamente fissato le aree sulle quali intervenire con un successivo PEEP, ritenendo che tale indicazione sia essenzialmente una dichiarazione di intenti dell'ente locale per il raggiungimento di dati obiettivi;
- 2) Quota parte di aree edificabili escluse dall'edificazione ai sensi dell'art. 13 della L.64/74:
si ripete la volontà comunale di mantenere le destinazioni proposte e le conseguenti relative quote di edificazione alle parti di aree che, seppure escluse dalla edificabilità dall'Ass.to Ambiente nel parere espresso ai sensi dell'art.13 della L.64/74, ricadono in ambiti più vasti, diversamente classificati e sottoposti a Pianificazione Attuativa, consentendo dunque il loro concorso alla determinazione della cubatura massima realizzabile;
- 3) Perimetrazione dei nuclei abusivi:
si concorda con lo stralcio delle perimetrazioni di tali zone preordinate ad individuare ambiti con le caratteristiche tipiche delle zone di recupero urbanistico del tessuto edilizio abusivo, ma si ribadisce l'opportunità di mantenere per esse le destinazioni proposte dalla Variante Generale che peraltro ne prevede l'attuazione attraverso Pianificazione Attuativa o intervento diretto, in rapporto allo stato di attuazione e alle possibilità residue di edificazione;
- 4) Zona G4 - Verde sportivo privato:
si concorda con la proposta regionale integrandola con l'introduzione nella normativa del parametro: "It = 0,1 mc/mq" per meglio regolamentare la realizzazione dei servizi complementari ammessi;
- 5) Zona G2 - Verde privato:
si ribadisce la proposta di mantenere la destinazione a Verde privato introducendo nella normativa il parametro: "lotto minimo: mq. 5000";
- 6) Zona D4:
si chiede di mantenere la destinazione urbanistica proposta introducendo nella norma tecnica la seguente integrazione: "obbligo al rispetto della destinazione d'uso attuale, conservazione dello stato dei luoghi e possibilità di intervento di manutenzione straordinaria e ristrutturazione dell'esistente";
- 7) art.5 NTA:
viene ribadita l'opportunità di mantenere la norma proposta in quanto le attività artigianali interessate sono solo una "mezza dozzina di casi"; si propone pertanto di integrare la norma con la seguente dizione da aggiungere all'ultimo comma: "purché finalizzata ad opere di adeguamento alle norme di sicurezza dell'impianto produttivo o commerciale esistente ed ad opere di miglioramento del ciclo produttivo con un limite di nuove volumetrie e superfici utili contenute entro il 20% di quelle esistenti";
- 8) art.38, voce e) NTA:
si propone di consentire l'applicazione della norma solo a lotti catastali risultanti da frazionamenti precedenti alla data di adozione della Variante Generale al PRG;
- 9) si chiede il riesame delle osservazioni già oggetto di analoga richiesta nella deliberazione consiliare 44/98;



10) viene inoltre trasmessa una integrazione all'osservazione alla Variante Generale al PRG già presentata dalla stessa "Società Imm.re Roma Ovest", finalizzata ad ottenere la riclassificazione dell'ex-mattatoio, già di proprietà comunale e poi acquistato dalla Società ricorrente, da zona "servizi privati" a zona "residenziale-commerciale" (destinazione, corrispondente a quella per la quale è stato richiesto il condono) perché la Regione assuma la sua determinazione;

Considerato

Le motivazioni fornite dall'A.C. a sostegno delle proprie controdeduzioni fanno ritenere:

- accoglibili le controdeduzioni di cui ai punti :


- 3) relativamente agli aspetti non oggetto di altre proposte di modifiche di ufficio discendenti da motivazioni diverse;
- 5),6),7),8) in quanto risultano sufficientemente argomentate ed articolate rispetto alle finalità perseguite;
- 10) nel senso di riconoscere la destinazione residenziale-commerciale all'area oggetto dell'osservazione con l'obbligo di mantenere l'attuale cubatura;

- non accoglibili le controdeduzioni di cui ai punti:

- 1) per le motivazioni già espresse nel precedente voto e riportate alla modifica all'art.33 voci a) e b);
- 2) e 4) per le motivazioni già espresse nel precedente voto e riportate nelle modifiche di cui ai punti 1,3 e 4 del Centro Urbano, 2 di Vadocanale, 2 di Vaccarecce e all'ultimo cpv dell'art.34 ed in considerazione del fatto che la proposta avanzata dall'A.C. necessiterebbe di ulteriore parere da parte dell'Ass.to competente. Si segnala inoltre all'A.C. che la riclassificazione a zona agricola non supera, né "fa scomparire il vincolo di inedificabilità" così come erroneamente presupposto dall'A.C. nella relazione allegata alla deliberazione consiliare n. 59/98;
- 9) in quanto si ritiene di poter confermare i pareri già espressi nel precedente voto circa le decisioni delle osservazioni presentate alla Variante Generale con unica eccezione per quelle relative ad ambiti o aspetti oggetto delle proposte di controdeduzioni comunali ritenute accoglibili dalla Regione nel modo di cui ai precedenti punti.

Tenuto conto del precedente voto, nonché delle motivazioni addotte dall'A.C. a sostegno delle proprie richieste, si ritiene di poter definitivamente stabilire quanto di seguito indicato:

- A - stralciare e riclassificare a zona boschiva G3 le aree boscate di fatto esistenti o soggette a rimboschimento comunque classificate; farà fede a proposito la specifica certificazione del Corpo Forestale competente;
- B - stralciare l'area D4 contornata in tinta ed individuata con il numero 1 sulla tav.06 e riclassificarla zona agricola E in quanto preordinata ad introdurre in modo episodico nuove destinazioni e le conseguenti volumetrie in un contesto prettamente agricolo;
- C - correggere nelle legende il simbolo grafico relativo alla zona C2 riportato in modo graficamente errato;






Roma, lì

Centro urbano

- 1 stralciare l'ambito della zona D1 contornato in tinta ed individuato con il numero 1 e riclassificarlo a zona agricola E in quanto escluso da ogni intervento edificatorio dall'Ass.to Ambiente nel proprio parere rilasciato ai sensi dell'articolo 13 della L.64/74;
- 2 stralciare la zona G1 contornata in tinta ed individuata con il numero 2 e riclassificarla a zona agricola E in quanto preordinata a costituire nuovo episodico nucleo di espansione in un contesto ancora non interessato da fenomeni di urbanizzazione;
- 3 stralciare la zona D2 contornata in tinta ed individuata con il numero 3 e riclassificarla a zona agricola E in quanto esclusa da ogni intervento edificatorio dall'Ass.to Ambiente nel proprio parere rilasciato ai sensi dell'articolo 13 della legge 64/74;
- 4 stralciare la zona C6 contornata in tinta ed individuata con il numero 4 e riclassificarla a zona agricola E in quanto esclusa da ogni intervento edificatorio dall'Ass.to Ambiente nel proprio parere rilasciato ai sensi dell'articolo 13 della legge 64/74;
- 5 ripermetrare l'ambito contornato in tinta ed individuato con il numero 5 in modo conforme alla perimetrazione di zona già prevista dallo strumento urbanistico vigente in quanto trattasi di ambito già sottoposto a Piano Attuativo adottato dall'Amm.ne Com.le e convenzionato in data 28.2.1991 (del. CC n.21 del 12.3.1988); tale zona dovrà essere dunque individuata come zona "C7*(con asterisco) -Piano Attuativo vigente" nelle tavole grafiche e nelle relative legende; la specifica normativa viene introdotta nell'articolo 33 voce g) delle NTA. Dovrà essere comunque mantenuta libera da ogni intervento di edificazione o urbanizzazione l'area boscata ricadente all'interno di detto ambito;
- 6 cancellare le perimetrazioni del nucleo abusivo in località Fontana Fresca e dei due nuclei in località Camorano, riportate sulle tavole di azionamento così come assunte dall'A.C. con la deliberazione consiliare n. 53/83, in quanto non rispondenti ai requisiti e alle finalità della LR 28/80; infatti, a tali perimetrazioni, semplicisticamente sovrapposte alle diverse destinazioni previste dalla Variante Generale, non vengono attribuiti contenuti anche normativi tali da prefigurarle quale elemento utile ad assicurare quel riordino urbanistico, edilizio e funzionale (anche con la previsione di spazi di aggregazione e a servizi) che, unitamente alla possibilità del razionale inserimento nel territorio degli insediamenti abusivi e alle loro rilevanza socio-economica, costituiscono i corretti presupposti per il ricorso alla LR 28/80;
- 7 riportare la fascia di rispetto cimiteriale alla profondità di mt.200, ove non sia già intervenuta specifica riduzione nei modi di legge; coerenziane il relativo simbolo grafico a quello contenuto nella legenda;

Vadocanale:

1. ripermetrare la zona D4 contornata in tinta ed individuata con il numero 1 in modo da escludere le zone boscate o soggette a rimboschimento come già richiesto dalla modifica riportata alla precedente lettera A;
2. stralciare la zona C7 contornata in tinta ed individuata con il numero 2 e riclassificarla a zona agricola E in quanto non idonea alla destinazione turistico-ricettiva essendo stata per gran



Roma, li

parte esclusa da ogni intervento edificatorio dall'Ass.to Ambiente nel proprio parere rilasciato ai sensi dell'art. 13 della L.64/74 ed in parte boscata. Peraltro, dalle tavole di perimetrazione dei nuclei abusivi allegate alla deliberazione consiliare n. 53/83, si deduce una cubatura esistente pari a mc. 2172 che di fatto già supera quella che sarebbe consentita dalla destinazione a zona C7;

3. riperimetrare la zona C5 contornata in tinta ed individuata con il numero 3 in modo da escludere le zone boscate o soggette a rimboschimento come già richiesto dalla modifica riportata alla precedente lettera A; provvedere, inoltre, a cancellare la colorazione grigia che si sovrappone ad alcune aree dell'ambito in oggetto in quanto priva di contenuto non corrispondendo a nessuna delle voci elencate in legenda,
4. cancellare le perimetrazioni dei tre nuclei abusivi per le stesse motivazioni di cui al punto 6 delle proposte di modifica relative al Centro Urbano; peraltro in dette perimetrazioni risultano ricadere costruzioni con caratteristiche di edilizia sparsa ma per la maggior parte regolarmente autorizzate (16 su 20);

Vaccarecce

- 1 cancellare le perimetrazioni dei tre nuclei abusivi per le stesse motivazioni di cui al punto 6 delle proposte di modifica relative al Centro Urbano; peraltro in dette perimetrazioni risultano ricadere costruzioni con caratteristiche di edilizia sparsa ma per la maggior parte regolarmente autorizzate (6 su 7);
- 2 stralciare le 7 aree contornate in tinta ed individuate con il n.2 e riclassificarle a zona agricola E in quanto escluse da ogni intervento edificatorio dall'Ass.to Ambiente nel proprio parere rilasciato ai sensi dell'art. 13 della L.64/74;
- 3 cancellare l'indicazione grafica della zona C5 erroneamente sovrapposta ad un tratto di previsione viaria;

Norme tecniche di Attuazione

Art. 1

- stralciare il 2° comma per le motivazioni già puntualmente espresse nelle modifiche all'azzonamento;

Art.5

- al 2° comma stralciare la dizione da "l'area di pertinenza" fino al termine del periodo e sostituirla con "ricadenti in zona agricola, potrà essere concesso, per una sola volta, un ampliamento delle volumetrie e delle superfici utili pari al massimo al 20% di quelle già utilizzate, per l'adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti e/o per il miglioramento del ciclo produttivo in atto";

Art.6

- al 1° comma cancellare la dizione da "con prevalenza" fino al termine del periodo in quanto evidentemente tautologica;



Firma, lì

- al punto 1) aggiungere la seguente dizione: "già individuate nelle tavole di azionamento" in quanto le aree di urbanizzazione secondaria, da reperire all'interno dei Piani Attuativi e da cedere gratuitamente al Comune, utilmente concorrono alla formazione della ST come definita al 1° comma dello stesso punto;
- al punto 5) cancellare la dizione da "oppure determinata" fino al termine del periodo e sostituirla con la seguente"; per gli interventi urbanistici preventivi la Sm di intervento si intende estesa alla intera zona omogenea come individuata nelle tavole di azionamento";

Art.7

- al 2° comma stralciare la dizione "mentre" e sostituirla con "e" e la dizione da "gli indici di " fino al termine del periodo e sostituirla con "quando previsti dalle specifiche norme tecniche di zona";
- sostituire il 3° comma con il seguente: "Gli interventi ammessi saranno comunque realizzati nella misura più restrittiva risultante dall'applicazione degli indici territoriale e fondiario";
- al 4° comma stralciare la dizione "a zone di rispetto" in quanto tale definizione, che non equivale a destinazione urbanistica, non può precludere la computabilità delle relative aree ai fini dell'applicazione dei diversi indici urbanistici previsti per le diverse zone; tale computo viene peraltro esplicitamente ammesso dal successivo art. 25, al 3° comma del paragrafo "Le aree di rispetto stradale";
- al 7° comma sostituire la dizione da "effettuato sulla" al termine del periodo e sostituirla con "del volume o delle superfici utili ammissibili";

Art.10

- al 1° comma sostituire la dizione da "9 della" fino a "10/77 e" con la seguente "13 della L.10/77 e dell'art.9 della LR 72/75 e sia assunto" in quanto trattasi di errato riferimento di legge;
- al 3° comma sostituire il riferimento alla L.10/77 con "LR 72/75" per la stessa motivazione di cui al precedente punto;

Art.12

- al 1° comma stralciare la dizione "dalle norme e dal Programma Pluriennale di Attuazione" e sostituirla con "e dalle presenti norme" in quanto il PPA non è strumento che può innovare le norme di PRG;

Art.13

- stralciare il 3° comma in quanto relativo a materia puntualmente trattata nelle norme specifiche delle diverse sottozone;

Art.14

- al 6° comma, al punto 2 sostituire la dizione "e del piano dei vincoli del PRG" con "e della tavola di zonizzazione del PRG";
- al punto 5 sostituire la dizione "in scala 1:500" con "in scala 1:200" più idonea alla rappresentazione dei tipi edilizi;

Art.15

- stralciare l'intero articolato e sostituirlo con il seguente: "I Piani di Recupero di iniziativa pubblica e privata sono disciplinati dall'art. 28 della L. 457/78 e possono trovare attuazione nell'ambito della zona di recupero individuata ai sensi della citata legge e coincidente con la zona A";

Art.18:

- stralciare il 1° comma in quanto norma relativa a fattispecie non considerata dalla Variante Generale;



Roma, 3



Art.19

- stralciare il 2° comma in quanto trattasi di norma discrezionale;

Art.21

- premettere alle singole categorie di intervento le puntuali definizioni date per ciascuna di esse dall'art.31 della L.457/78 che ne stabilisce la prevalenza rispetto alle altre definizioni;
- al punto 4 stralciare l'intero comma e sostituirlo con il testo dell'art.50 relativo alla stessa materia come di seguito modificato e più completo nei contenuti;

Art.23

- stralciare l'intero articolo in quanto relativo a materia propria di Regolamento edilizio;

Art.25

- al 1° paragrafo stralciare l'ultimo periodo del 2° comma;
- al paragrafo Fasce di rispetto - Classificazione delle strade sostituire la dizione "ai sensi del DM 1404/68, e cioè" con la seguente "nel rispetto del DM 1404/68, del D.Lgs 30 aprile 1992, n.285 come successivamente integrato e modificato, del DPR 16/12/1992, n. 495 come successivamente integrato e modificato e del DPR 26/4/1993, n.147";
- alla voce A) sostituire la dizione da "20, e comunque" fino a "di Piano" con "30 fuori del centro abitato e mt. 10 fuori del centro abitato ma all'interno delle zone previste come edificabili dalla Variante Generale" in conformità ai disposti dell'art. 26 del DPR 16/12/1992, n.495;
- alla voce B) sostituire la dizione "10" con la seguente "20 fuori del centro abitato";

Art.26

- al 1° comma stralciare la dizione da "e le aree" fino al termine del periodo in quanto norma generica che non trova rispondenza nelle tavole di azionamento;

Art.27

- alla voce a) sostituire la dizione "5mq/100mc" con "1mq/10mc" e la dizione da "salvo eventuali" al termine del periodo con la seguente "e comunque nel rispetto di quanto previsto al precedente art.25";
- alla voce b); al 2° comma, stralciare il 3° rigo in quanto norma in contrasto con i successivi parametri;
- al 4° comma sostituire la dizione "5mq/100mc" con "1mq/10mc";

Art.28

- al 7° comma sostituire la dizione "5mq/100mc" con "1mq/10mc" e stralciare alla voce d) la dizione "indice di utilizzazione e " di dubbia interpretazione;

Art.29

- al 1° comma cancellare la dizione "aree per la protezione civile" in quanto normate in altro articolo;
- aggiungere alla dizione "l'intervento applicando" la seguente "nei casi di mancanza di specifiche leggi e normative di settore";
- al 2° comma sostituire l'indice di distacco dai confini e di distacco dalle strade previsti in "ml. 3" con "ml. 5";

Art.30

- al 7° comma aggiungere "verrà monetizzata la quota relativa alla dotazione di aree per urbanizzazione secondaria come quantificate al successivo art.46";



Roma, li

Art. 31

- al 1° comma sostituire la dizione da "è consentito" fino al termine del periodo con la seguente "prima dell'adozione del Piano Attuativo, sono consentiti solo gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e consolidamento senza alcuna modifica delle strutture e dei profili sia in verticale che in orizzontale (alterazione delle linee dei tetti e delle pendenze - ad eccezione di quelle derivanti necessariamente dalle disposizioni delle norme costruttive di cui alla L.64/74 -, costruzioni di balconi e pensiline, ecc.)";
- al 2° comma riformulare il 1° capoverso nel seguente modo: " La zona A viene considerata come 'zona di recupero' ai sensi dell'art.27 della L.457/78. Essa può attuarsi attraverso lo strumento del Piano Particolareggiato e dei Piani di Recupero di iniziativa privata o pubblica previsti dalla citata legge. I Piani Attuativi devono comunque sempre prescrivere in particolare";

Art.32

- al 2° comma sostituire il riferimento all'art.32 con "art.30";
- al 3° comma aggiungere il seguente: " Dovrà essere comunque assicurata la relativa dotazione a parcheggi nei casi degli interventi edilizi previsti dalla L. 122/89";
- alla voce a), al 3° comma sostituire il parametro "10%" con "5%" che appare più rispondente alla finalità di consentire solo il miglioramento degli edifici esistenti;
- stralciare il 5° comma di dubbia interpretazione;
- aggiungere la seguente voce: "c) Zona B3 - in questa zona sono consentiti gli interventi previsti dall'art.31 della L.457/78 ferma restando l'attuale cubatura e a condizione che per le superfici da destinare ad attività commerciali siano reperiti gli spazi a servizi previsti dal DM 1404/68;

Art.33

- voci a) e b), al 1° comma stralciare la dizione da "mediante attuazione" al termine del periodo in quanto la localizzazione dei Piani di Zona, laddove l'Amm.ne Com.le se ne voglia dotare, dovrà avvenire con successiva specifica deliberazione consiliare;
- al 2° comma sostituire la dizione da " Piano di Zona" fino al termine del periodo con "Piano Attuativo esteso all'intero ambito di zona omogenea";
- voci e), f), g), al 1° comma aggiungere la dizione "esteso all'intero ambito di zona omogenea";
- voce g), 3° comma, al punto 7 sostituire la dizione "superficie massima copribile" con "rapporto massimo di copertura";
- al punto 9) aggiungere la seguente dizione "nel rispetto di quanto stabilito alla voce e) dell'art.8 della L.R 72/75";
- voci a), c), d), e), f), g) sostituire alla dizione "il D.l. 2/4/68, n. 1444" con "quanto previsto dal precedente art.25";
- aggiungere il seguente comma "Nella zona indicata con la sigla C7* si intendono vigenti i parametri del Piano Attuativo già approvato e convenzionato con la prescrizione di mantenere libera da ogni intervento di edificazione o urbanizzazione l'area boscata ricadente all'interno dell'ambito";

Art.34

- voce a), al 2° comma stralciare la dizione "ricettivo turistico";
- stralciare il 3° comma non genericamente ammissibile in tutte le zone G1 e peraltro preordinato di fatto alla stratificazione di doppia destinazione e doppi parametri sulle stesse aree;
- alla voce b), al 2° comma aggiungere la seguente dizione "e lotto minimo di mq.5000";
- stralciare il 4° comma;
- alla voce c), al 3° comma sostituire la dizione "progetto" con "Piano di utilizzazione";



Roma, 1

- stralciare il 6° comma;
- aggiungere la seguente voce: "d) Zona a Verde privato sportivo (G4): Tali zone sono destinate al gioco, allo sport ed al tempo libero, e cioè agli impianti ricreativi e sportivi. In tali zone il Piano si attua per intervento edilizio diretto applicando i seguenti indici: indice di fabbricabilità territoriale: 0,03 mc/mq, H - altezza massima = 3,50; i parametri relativi alle distanze e alla dotazione di parcheggi sono quelli previsti all'art. 27, voce a)";

Art.35

- aggiungere dopo la voce S2 i seguenti parametri: lotto minimo: mq.4000; indice di utilizzazione territoriale: 0,6 mq/mq;
- stralciare il 6° comma da "In particolare per quanto riguarda" fino al termine dell'articolo in quanto relativi a materie estranee alla pianificazione urbanistica;

Art.36

- stralciare il 3°, il 4°, e il 5° comma;
- al 6° comma al parametro DS = 5mt aggiungere la seguente dizione "e comunque nel rispetto di quanto previsto al precedente art.25";
- aggiungere il seguente comma "L'attuazione di tali zone è prevista a mezzo piano urbanistico attuativo esteso all'intero ambito di zona omogenea; sarà consentita all'interno della cubatura ammissibile l'edificazione di una abitazione di superficie utile (Su) non superiore a mq.120 per ciascuna attività produttiva realmente insediata o da insediarsi, da realizzarsi contemporaneamente alla volumetria produttiva";

Art.37

- voce a), al 2° comma stralciare la dizione da "salvo che non si tratti" al termine del periodo;
- al 3° comma stralciare la dizione da "In tal caso" fino a "It = 1,3 mc/mq" e introdurre la seguente "In tale zona i parametri urbanistici sono i seguenti: rapporto di copertura massimo: 30%;
- indice di fabbricabilità territoriale It = 0,5mc/mq" nel rispetto di quanto previsto all'art. 8 della LR 72/75;
- alla dizione "Ds = 5 mt" aggiungere la seguente " e comunque nel rispetto di quanto previsto al precedente art.25";
- alla voce b) stralciare l'ultimo comma e sostituirlo con il seguente: "Sono unicamente possibili interventi volti alla conservazione dello stato dei luoghi e alla manutenzione ordinaria, straordinaria, al restauro e al risanamento conservativo del complesso esistente con il mantenimento delle attuali destinazioni d'uso";

Art.38

- al 3° comma stralciare le voci c), d), f), g), h) in quanto relative ad utilizzazioni non genericamente ammissibili nella zona E;
- cancellare conseguentemente ogni riferimento a tali voci ovunque ricorrano nel testo dell'articolo in esame;
- all'11° comma aggiungere la seguente dizione "secondo le modalità e le procedure previste dalle leggi statali e regionali vigenti";
- stralciare il 13° comma in quanto finalizzato a consentire utilizzazioni non genericamente ammissibili nella zona E;
- al 14° comma sostituire la dizione "dichiarazione" con "richiesta di parere";

Art.39

- stralciare il numero, il titolo e al 1° comma la dizione da "al precedente" fino a "dell'art. 38" ed inserire la seguente dizione " ai precedenti commi";



Roma, li

- al 3° comma inserire dopo la dizione "le strade" la dizione "poderali";
- al 5° comma stralciare la dizione da "gli interventi di " fino al termine del periodo e sostituirlo con "e che abbiano saturato l'indice di edificabilità ammissibile è consentito, per il solo adeguamento igienico, un ampliamento, per una sola volta, pari al massimo a 30mc per unità residenziale";
- stralciare il 6° comma;
- al paragrafo Residenze agricole alla voce f) sostituire la dizione "dal DM 1/4/1968 n. 1404" con "prevista al precedente art.25";
- stralciare i paragrafi "Allevamenti industriali, Costruzioni adibite alla prima trasformazione di prodotti agricoli, Attività e costruzioni di cui alla lettera g), Attività e costruzioni di cui alla lettera h)" non ritenute genericamente ammissibili in zona E;
- al paragrafo Costruzione di cui all'art. 38 lettera e) aggiungere alla voce a) la seguente dizione "purché risultante da frazionamenti precedenti alla data di adozione della Variante Generale al PRG";

Art 40

- stralciare l'intero articolo in quanto nel territorio comunale non è prevista la localizzazione di nessuna cava;

Art.41

- al paragrafo Generalità aggiungere dopo il 2° comma le prescrizioni contenute nel parere rilasciato dall'Ass.to Ambiente dalla dizione "dovranno essere escluse" fino a "ristrutturazione e risanamento" in quanto non riportate nel testo normativo proposto;
- al paragrafo Vincolo archeologico e vincolo di rispetto ambientale cancellare le dizioni "e vincolo di rispetto ambientale" e "e alla legge 29 giugno 1939, n.1497", in quanto relative a materia normata al successivo art.44;
- al paragrafo Vincolo di rispetto stradale al 1° comma sostituire la dizione "ciglio della strada" con "confine stradale";
- al 3° comma cancellare il 2° periodo in quanto materia già disciplinata al precedente art.25;

Art.45


- sostituire l'intero articolato con il seguente:
 1. Per consentire l'agevole utilizzazione delle attrezzature e degli spazi costruiti da parte di tutti, compresi coloro che hanno ridotte capacità motorie o sensoriali, nella progettazione di opere o edifici e nella ristrutturazione di quelli esistenti devono essere rispettate le prescrizioni della legislazione vigente, riguardanti l'eliminazione delle barriere architettoniche e l'accessibilità.
 2. In particolare per quanto riguarda la legislazione nazionale, per le opere e gli edifici pubblici, vanno rispettate le prescrizioni di cui ai seguenti provvedimenti:
 - a) L. 30 marzo 1971, n.118 (art 27- barriere architettoniche e trasporti pubblici);
 - b) DPR 523/96 - Regolamento di attuazione della L.118/71;
 - c) L. 28 febbraio 1986, n.41,art.32, comma 20 che sancisce tra l'altro che "non possono essere approvati progetti di costruzione o ristrutturazione di opere pubbliche che non siano conformi alle disposizioni del DPR 523/96" e "non possono altresì essere erogati dallo Stato o da altri Enti Pubblici contributi o agevolazioni per la realizzazione di progetti in contrasto con le norme di cui al medesimo Decreto";
 - d) L. 5 febbraio 1992, n.104 art.24.
 3. Per le opere e gli edifici privati, residenziali o con altre destinazioni, oltre che per l'edilizia residenziale pubblica, vanno rispettate le prescrizioni di cui ai seguenti provvedimenti:
 - a) L.28 febbraio 1986, n.41,art. 32, in particolare per quanto riguarda i progetti privati da realizzare con contributi o agevolazioni da parte dello Stato o di altri Enti Pubblici;



REGIONE LAZIO

Assessorato
Urbanistica e Casa

Roma, li



- b) L. 9 gennaio 1989, n.13;
- c) DM.LL.PP 14 giugno 1989,n.236;
- d) L.5 febbraio 1992,n.104, art.24.

Art 46

- al 3° comma stralciare la dizione da "prescritte " fino al termine del periodo e sostituirla con la seguente "almeno nella dotazione minima prevista dalle leggi vigenti per le diverse destinazioni: residenziale = 12mq/ab; produttiva = 10% superficie territoriale, commerciale e direzionale = 80mq/100mq superficie lorda di pavimento";

Art.49

- integrare l'articolo con i seguenti commi:

Rientrano tra i beni di uso civico e pertanto sono assoggettati alle presenti norme:

- a) le terre assegnate in liquidazione di diritti di uso civico e di altri diritti promiscui, in proprietà esclusiva alla generalità dei cittadini residenti nel territorio del Comune o di una frazione anche se imputate alla proprietà dei suddetti Enti;
- b) le terre possedute da comuni o frazioni soggetti all'esercizio degli usi civici e comunque oggetto di dominio collettivo delle popolazioni;
- c) le terre possedute a qualunque titolo da Università o associazioni agricole comunque nominate;
- d) le terre pervenute agli Enti di cui alle precedenti lettere a seguito di scioglimento di promiscuità, permuta con altre terre civiche, conciliazioni regolate dalla legge 10 giugno 1927, n.1766, scioglimento di associazioni agrarie, acquisite ai sensi dell'art. 32 della stessa legge 1766/27;
- e) le terre pervenute agli Enti medesimi da operazioni e provvedimenti di liquidazione o estinzione di usi civici comunque avvenuti,
- f) le terre private gravate da usi civici a favore della popolazione locale per i quali non sia intervenuta la liquidazione ai sensi della citata legge 1766/27.

Le predette terre non possono essere interessate da edificazione o da utilizzazione non compatibile

con la gestione collettiva delle stesse ai fini agro-silvo-pastorali.

Non sono utilizzabili per il conseguimento di eventuali lotti minimi, imposti dallo strumento urbanistico per l'edificazione, anche ove si ipotizzi che la stessa sia posizionata all'esterno della parte sottoposta a vincolo essendo tali aree interessate soltanto dalle indicazioni contenute nella legge 1766/27.

Gli strumenti urbanistici attuativi delle proposte contenute nella Variante Generale che interessano dei fondi sui quali sono attivate procedure di legittimazione o liquidazione dell'uso civico per renderli edificabili devono essere interessati dalla verifica della VIA.

Art.50

- stralciare al 1° comma la dizione "ad integrazione delle definizioni già riportate";
- al 2° comma aggiungere tra le dizioni "mantenendo" e "gli allineamenti" la dizione "l'area di sedime, la tipologia; negli altri casi di demolizione per la ricostruzione verranno rispettati gli indici e i parametri della zona urbanistica in cui il manufatto ricade.";
- inserire l'intero articolato al punto 4 dell'art.21 che tratta la stessa materia.

Art.51

- stralciare l'intero articolato in quanto non ammissibile,



Per quanto riguarda le osservazioni presentate si è del parere che ad esse debba provvedersi nel seguente modo:

vengono respinte in conformità con le controdeduzioni comunali le osservazioni a firma di: Carpentieri Sisto 1) e 3), Morasca Agostino, Lorenzo ed altri 12), Ceci Tommaso 14), Ceci Antonio 15), Coculo Domenica ed altri 28), Ciani Domenico ed altri 30), Fanicchia Francesco 32), Carpentieri Tommaso 35), Albenzi Stefano 41);

vengono respinte in difformità dalle controdeduzioni comunali le osservazioni a firma di: Proietti Dario 2), Carpentieri Mario 4), Nera e Ferrante 5), Gaetani Bruno 6), Coculo Terenzio 7), Cera Mario 9), Proietti Domenico e Italo 10), Carpentieri Fernando ed altri 13), Morasca Genoveffa ed altri 16), Morasca Filiberto ed altri 17), Sancamillo Santina ed altri 18), Ciani Gianfranco 19), Ciani Francesca 20), Sancamillo Antonio 21), Iacovelli Angelo 22), Ferrante Pietro ed altri 23), Tucci Luigi 24), Gaetani Benedetto 26), Fanicchia Pietro 31), Schina, Nera ed altri 33), Nera e Pompili 34), Neri Luciano 36), Carpentieri e Susini 37), Spoletini Fortunato 38) in quanto incompatibili con gli indirizzi e i criteri informativi del Piano e non finalizzate al pubblico interesse;

viene respinta l'osservazione a firma di Ambrini Lamberto e Lucilla, prot 356, pervenuta direttamente alla Regione per le stesse motivazioni di cui al precedente punto;

vengono parzialmente accolte in difformità dalle controdeduzioni comunali le osservazioni a firma di Morasca Paolo ed altri 11) escludendo dalla destinazione a zona G4 - Verde privato sportivo le parti boscate ed introducendo specifica normativa nelle NTA; Pascucci Sisto 25) e Gaetani Benedetto 27) relativamente a quanto attiene alla previsione dei Piani di Zona oggetto di proposta di modifica d'ufficio, Fanicchia Mario 29) relativamente alla correzione di alcuni errori di denominazione delle aree contenuti nella tavola 10; Società Imm.re Roma Ovest 39) nel senso di riclassificare l'area oggetto dell'osservazione a zona B3 con l'introduzione all'art. 32 di specifica norma;

viene parzialmente accolta in conformità alle controdeduzioni comunali l'osservazione a firma di Coculo Roberto ed altri 8);

viene parzialmente accolta l'osservazione a firma di Ambrini Lamberto, prot 1058, pervenuta direttamente alla Regione nei limiti contenuti nella proposta di modifica n 5 del Centro urbano;

vengono accolte in conformità alle controdeduzioni comunali le osservazioni a firma di Chiaia Augusto 40) per la quale, a precisazione del contenuto, è stata redatta la Tav.10 bis allegata alla del. Cons. n.30/96, Fanicchia Mario 42).

A seguito delle modifiche sopra riportate e nel rispetto delle condizioni poste dagli Assessorati all'Ambiente e agli Usi Civici nei pareri di competenza di cui alle premesse, le previsioni della Variante Generale risultano compatibili con i vincoli di tutela ambientale e paesistica (L.1497/39 e L.431/85) che interessano il territorio comunale.

Si richiama tuttavia l'attenzione dell'A.C. sulla intervenuta LR 24/98 "Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposte a vincolo paesistico", modificata con LR 25/98, alle quali norme si rimanda per la tutela dei beni diffusi presenti nel territorio comunale.



REGIONE LAZIO

Assessorato
Urbanistica e Casa

Roma, lì

Tutto ciò premesso e considerato, la Sottosezione della 1° Sezione è del

PARERE

che la Variante Generale del Comune di Bellegra, adottata con deliberazione consiliare n. 21 del 17/6/1995, sia meritevole di definitiva approvazione in conformità con le precedenti considerazioni.

IL SEGRETARIO DEL C.T.C.R.
Dr. Arch. Walter Michisanti

IL PRESIDENTE DELLA SOTTOSEZIONE
Dr. Arch. Fabrizio Vescovo

IL PRESIDENTE DELLA 1° SEZIONE
Ass.re Salvatore Bonadonna

